

## POLIZZA PER L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL COMMERCIALISTA

La Presente Polizza è una polizza di responsabilità nella forma "Claims Made". Ciò significa che copre le richieste di indennizzo avanzate nei confronti dell'Assicurato e notificati agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

### DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

<b>ASSICURAZIONE:</b>	il contratto di assicurazione.
<b>POLIZZA:</b>	il documento che prova l'assicurazione.
<b>CONTRAENTE:</b>	il soggetto che stipula il contratto.
<b>ASSICURATO:</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
<b>SINISTRO:</b>	la notifica agli Assicuratori di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
<b>GLI ASSICURATORI:</b>	Alcuni sottoscrittori dei <b>LLOYD'S OF LONDON</b> .
<b>PREMIO:</b>	la somma dovuta agli Assicuratori.
<b>INDENNIZZO:</b>	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro.
<b>MASSIMALE:</b>	la massima esposizione degli Assicuratori per ogni sinistro.
<b>DANNI MATERIALI:</b>	il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, danneggiamenti a cose od animali.
<b>PERDITE PATRIMONIALI:</b>	il pregiudizio economico che non sia conseguenza danni materiali.
<b>BROKER:</b>	l'intermediario di assicurazioni a cui il Contraente abbia affidato la gestione del contratto.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione (articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.).

### Articolo 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 C.C.).

### Articolo 3 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (articolo 1901 C.C.).

### Articolo 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Articolo 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 C.C.), salvo quanto previsto all'articolo 1.

### Articolo 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (articolo 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

### Articolo 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

1 In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la polizza oppure al broker indicato in polizza, entro trenta giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- 1.1 qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato;
- 1.2 qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall'Assicurato, in cui un terzo esprima l'intenzione di richiedere dall'Assicurato il risarcimento dei danni subiti come conseguenza di una negligenza professionale;
- 1.3 qualsiasi circostanza di cui l'Assicurato venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte.

L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate ai punti 1.2 e 1.3 sarà considerata come se fosse stata fatta durante il periodo d'assicurazione.

- 2 L'Assicurato dovrà dare agli Assicuratori tutte le informazioni e dovrà collaborare con essi nei limiti del possibile.

#### **Articolo 8 - Facoltà bilaterale di recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori e l'Assicurato possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte degli assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso, salvo il caso in cui il recesso sia provocato da frode o reticenza dolosa, in qual caso nulla è dovuta dagli Assicuratori.

#### **Art. 9 – Scadenza senza tacito rinnovo**

La presente Polizza scadrà alla sua naturale scadenza, come indicato nella Scheda di polizza, senza l'obbligo delle parti contraenti di darne preventiva notifica o avviso.

#### **Articolo 10 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

#### **Articolo 11 - Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente/Assicurato.

#### **Articolo 12 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

### Articolo 13 - Oggetto dell'Assicurazione

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni le persone assicurate elencate in polizza di quanto queste siano tenute a pagare (capitale, interessi e spese), quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali derivanti da inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia imputabili a colpa professionale nell'esercizio dell'attività professionale di Dottore Commercialista o Ragioniere Perito Commerciale o Consulente del Lavoro o Revisore Contabile o Consulente Tributario, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia.

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia regolarmente iscritto all'albo professionale del relativo Ordine e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano.

Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, e subordinatamente alle condizioni ed esclusioni previste dalla polizza:

- attività definite come gestione di affari altrui così come previsto dagli articoli 2028 e 2032 del Codice Civile, a condizione che tali attività rientrino nelle competenze professionali dell'Assicurato.
- l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria e/o Amministrativa, purchè inerenti all'attività professionale indicata in polizza;
- l'espletamento dell'attività stragiudiziale di liquidatore di società;
- l'esercizio dell'attività di gestione e consulenza contabile e fiscale di aziende/clientela svolta dall'Assicurato stesso nella sua qualità di libero professionista;
- le sanzioni di natura fiscale, le multe, le ammende inflitte ai propri clienti per errori od omissioni imputabili all'Assicurato stesso.
- le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore, incluse quelle derivanti da furto, rapina o incendio;
- le perdite patrimoniali conseguenti ad involontaria divulgazione di informazioni su terzi, compresi i clienti;
- l'attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline economiche, fiscali e tributarie;
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto colposo o doloso commesso da dipendenti, consulenti e/o collaboratori, fermi – in tal caso – i diritti di rivalsa verso costoro nel caso abbiano agito con dolo;
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi da collaboratori, consulenti e professionisti in genere nell'ambito di un rapporto di lavoro non-dipendente, provato che gli emolumenti o somme o parcelle pagati a quest'ultimi vengano dichiarati agli assicuratori;
- l'attività di componente le Commissioni Tributarie nonché la rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi le Commissioni Tributarie;
- l'uso di sistemi di elaborazione elettronica ivi compreso l'invio telematico delle dichiarazioni fiscali;

### Art. 14. Clausola "Claims made"

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data di retroattività indicato sul Modulo della polizza e non siano state ancora presentate al Contraente/Assicurato stesso.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.

## **Article 15 Limiti di indennizzo – Costi e Spese - Franchigia**

La somma indennizzabile dagli Assicuratori (inclusa ogni estensione o copertura opzionale concordata) e' prestata congiuntamente a tutte le parti che costituiscono l'Assicurato (come sopra definito) e in ogni caso la copertura derivante da questa Polizza deve essere considerata con un unico Massimale per tutte le parti come specificato nella scheda di Polizza o altrimenti indicato. Il massimo ammontare indennizzabile dagli Assicuratori in base a questa Polizza per sinistro e nell'aggregato per tutte le richieste di risarcimento verificatesi durante il periodo di Assicurazione non deve eccedere il suddetto Massimale.

Le garanzie vengono prestate con gli scoperti e le franchigie per sinistro a carico dell'Assicurato indicati nella Scheda di polizza.

Lo scoperto dovrà restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri Assicuratori.

## **Articolo 16 - Rischi esclusi dall'Assicurazione**

L'assicurazione non comprende i sinistri conseguenti a, o derivanti da :

- a) furto, salvo quanto precisato all'Art.13 sopra;
- b) incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto precisato all'Art.13 sopra;
- c) circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- d) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- e) attività diverse da quella professionale definita polizza; in particolare non vale in relazione all'attività di controllo e di certificazione dei bilanci di Società per azioni quotate in Borsa, ai sensi del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136 e relativi regolamenti;
- f) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché danno ambientale, la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- g) responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non previste dalle Leggi e regolamenti vigenti concernenti la professione;
- h) comportamento doloso dell'Assicurato;
- i) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- l) multe e ammende inflitte direttamente all'Assicrato;
- n) direttamente o indirettamente dall'insolvenza dell'Assicurato;
- o) direttamente o indirettamente da virus informatici o dal malfunzionamento del sistema informatico installato per negare l'accesso ai dati personali dei clienti.

nonché i danni:

- p) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;

- q) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.

Sono altresì esclusi i sinistri:

- r) per atti compiuti dopo che l'Assicurato sia stato colpito da provvedimento giudiziario di sospensione dalle funzioni, oppure dopo la cessazione della rispettiva carica per qualunque motivo;
- s) per reclami già presentati a taluna delle persone assicurate, o derivanti da circostanze di cui taluna delle persone assicurate fosse a conoscenza o diligentemente avrebbe dovuto essere a conoscenza, prima dell'inizio del periodo di assicurazione in corso;
- t) relativi alle attività svolte dall'Assicurato in qualità di membro del Collegio dei Sindaci (Probitviri) o componente del Consiglio di Amministrazione di società le quali, alla data di decorrenza della Polizza, fossero state dichiarate in stato di liquidazione involontaria, amministrazione controllata, fallimento, o nei confronti delle quali una richiesta di una qualsiasi procedura concorsuale fosse stata avanzata od accolta;
- u) per ogni danno o reclamo che abbia tratto origine da fatti o circostanze risalenti, in tutto o in parte, ad epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
- v) per tutte le conseguenze di finanziamenti e compensi elargiti illecitamente;

Tranne esplicita pattuizione tra le parti, e previo pagamento del sovrappremio convenuto, sono esclusi i sinistri derivanti dalle seguenti attività:

- i) Attività di Amministratore di Stabili (vedi Condizione Particolare A)
- ii) Vincolo di Solidarietà (vedi Condizione Particolare B)
- iii) Fusioni ed Acquisizioni (vedi Condizione Particolare C)
- iv) Consigliere d'Amministrazione/Sindaco di Società o altri Enti/Revisore (vedi Condizione Particolare D)
- v) Visto Pesante di cui al D.Lgs n. 241 del 09.07.1997, dal D.M. n.164 del 31.05.1999 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni (vedi Condizione Particolare E).
- vi) Insolvenze, Liquidazioni e Curatele (vedi Condizione Particolare F).

### **Articolo 17 - Inizio e termine della garanzia**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dopo la data di retroattività indicata nella Scheda di polizza e non siano state ancora presentate neppure al Contraente e/o all'Assicurato stesso alla data di decorrenza della presente polizza. E' comunque convenuto che il periodo di retroattività sia almeno pari al periodo di retroattività previsto da analoga Polizza che precede la presente senza soluzione di continuità.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.

Nel caso di morte o di cessazione dell'attività professionale durante il periodo di assicurazione per qualsiasi motivo, tranne il caso di cancellazione o radiazione dall'Albo Professionale, l'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati agli Assicuratori nei 2 anni successivi alla cessazione della validità dell'Assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione

stessa e purché l'Assicuratore riceva richiesta scritta e formale dall'Assicurato (o dagli eredi in caso di morte), entro 90 giorni dal termine del periodo di assicurazione in qual caso, l'Assicuratore rilascerà un contratto analogo al presente, della durata di due anni, che potrà in seguito essere esteso a termini e condizioni contrattuali da concordarsi.

Nel caso di polizza a contraenza individuale, la garanzia sarà prestata senza l'applicazione di alcun sovrappremio aggiuntivo. Tale periodo potrà, inoltre, essere esteso con pagamento di un sovrappremio e previa preventiva valutazione degli Assicuratori.

Nel caso di polizza a contraenza cumulativa (Associazione professionale, Studio associato, Società), la garanzia sarà prestata, previo pagamento di un sovrappremio e preventiva valutazione degli Assicuratori.

Per i sinistri denunciati agli Assicuratori dopo la cessazione della validità dell'assicurazione, il limite di indennizzo indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza.

La suindicata garanzia postuma cesserà automaticamente nel momento in cui l'Assicurato stipulerà altra polizza assicurativa a garanzia degli stessi rischi professionali coperti dalla presente polizza.

#### **Articolo 18 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio del mondo intero esclusi gli Stati Uniti d'America e Canada.

#### **Articolo 19 - Persone non considerate terzi**

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.

#### **Articolo 20 - Cessazione del contratto**

Oltre agli altri casi previsti dalla Legge il contratto cessa:

- in caso di decesso dell'Assicurato;
- in caso di cessazione da parte dell'Assicurato per pensionamento, dimissioni, o altri motivi, dall'attività professionale indicata in polizza.

#### **Articolo 21 - Vincolo di solidarietà**

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

#### **Articolo 22- Gestione delle vertenze di sinistro - Spese legali**

Gli Assicuratori assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che amministrativa, designando ove necessario i legali e/o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato..

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite addizionale pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il sinistro cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra gli Assicuratori e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

### **Articolo 23 Definizione Stragiudiziale del Sinistro**

Gli Assicuratori si impegnano, al ricevimento della denuncia del sinistro e della documentazione che accettano sia probatoria circa la risarcibilità e l'entità del danno, a definire stragiudizialmente il sinistro con il terzo danneggiato, sentito il proprio Assicurato e senza che il risarcimento possa in alcun modo costituire riconoscimento di responsabilità dell'Assicurato medesimo.

### **Articolo 24 - Errato trattamento dei dati personali**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della Legge n. 196 del 03.06.03 per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale per anno in aggregato, pari al 50% di quello previsto in polizza.

### **Articolo 25 - Studi Associati - Persone assicurate**

Qualora l'Assicurato sia uno studio associato, la garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il limite massimale di risarcimento, è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati, regolarmente abilitati, sia per l'attività svolta come studio professionale, sia per quella esercitata come singoli professionisti.

Pertanto nel caso di studio associato si intendono assicurate le persone indicate nella Proposta di assicurazione. Si precisa inoltre che, per i soli Studi Associati, il Limite di Indennizzo cumulativo per periodo di assicurazione si intende raddoppiato, fermo restando il limite per singolo sinistro.

Nell'eventualità di cessazione di attività professionale da parte di uno o più Assicurati, oppure di cessazione anticipata dall'incarico di uno o più persone associate, le garanzie si intendono comunque sempre valide nei confronti dei subentranti dal momento della nomina nell'incarico e previa comunicazione di inserimento da parte del Contraente.

### **Articolo 26 - Protezione Legale**

La garanzia di polizza viene estesa in caso di sanzioni tributarie comminate dall'Amministrazione Finanziaria agli Assicurati ritenuti personalmente responsabili ai sensi del D. Lgs. N° 471, 472, 473 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni, alla protezione legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla Controparte, per la difesa dei diritti ed interessi dell'Assicurato in sede extragiudiziale e giudiziale.

Questa garanzia copre onorari, spese e competenze del legale liberamente scelto dall'Assicurato, spese giudiziarie e processuali, spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio e di Periti in genere.

La presente estensione è valida per controversie denunciate per la prima volta durante il periodo di polizza e non note all'atto di stipulazione della stessa.

Questa estensione viene prestata entro un limite di risarcimento di Euro 20,000 per sinistro e di Euro 50,000 per anno assicurativo.

### **Articolo 27 - Servizi EDP**

Quest'assicurazione copre la Società per l'elaborazione informatizzata dei dati (EDP) di cui l'Assicurato sia proprietario, o della quale abbia una quota di proprietà, o con la quale abbia stipulato un accordo commerciale, fino a e non eccedendo il massimale indicato in polizza, e sempre che l'Assicurato abbia dichiarato il fatturato totale della società EDP ai fini del calcolo del premio.

### Articolo 28 - Garanzia a favore degli eredi

In caso di morte dell'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione o di eventuali proroghe, la copertura assicurativa opererà a favore degli eredi dell'Assicurato, fermo restando il limite temporale di 2 anni precisato all'Articolo 17.

### Articolo 29 - Ricognizione elettronica date

In nessun caso quest'assicurazione coprirà qualsiasi perdita, danno, costo o responsabilità di qualsiasi natura derivante direttamente o indirettamente dall'uso o operazione di qualsiasi computer, sistema o software, programma o procedimento e comunque qualsiasi sistema elettronico ove la perdita, il danno, il costo o la responsabilità sia stata conseguenza diretta o indiretta del cambio di data dell'anno 2000 o di altro cambio data, e/o qualsiasi cambio o modificazione di qualsiasi tipo di computer, computer system, computer software, programma o procedimento o comunque di qualsiasi sistema elettronico in relazione a tale cambio di data.

### Articolo 30 - Arbitrato

In caso di divergenze sulla natura dell'errore professionale, sulla ammissibilità al risarcimento del danno e sull'interpretazione delle norme che regolano il presente contratto, le Parti si obbligano a rimettersi al giudizio di un collegio arbitrale che risiederà presso la sede dell'Assicurato e sarà composto da tre arbitri dei quali almeno due scelti tra i professionisti iscritti all'Albo dell'Ordine, o del Collegio, presso il quale è iscritto l'Assicurato.

Ciascuna delle Parti nomina il suo arbitro; il terzo è nominato dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine, o dal Collegio, al quale è iscritto l'Assicurato. Per il caso che una Parte non provveda alla nomina dell'arbitro, l'altra, trascorsi inutilmente trenta giorni dall'invio della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, potrà richiedere la nomina degli altri due arbitri al Presidente del Tribunale del luogo ove risiederà il collegio arbitrale.

Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro.

Il collegio arbitrale ha diritto di pretendere dalle Parti ogni necessaria informazione e di effettuare ispezioni e audizioni di testi; le decisioni del collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei componenti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Il Collegio è altresì competente a decidere, qualora l'Assicurato abbia pagato il danneggiato senza il consenso degli Assicuratori, se tale comportamento è stato posto in essere al fine di evitare un danno maggiore per gli Assicuratori stessi. La presente procedura costituisce vincolo per le Parti, le quali rinunciano espressamente ad adire l'Autorità Giudiziaria per la liquidazione del danno.

### Art. 31 - Clausola Broker

Si prende atto e si accetta espressamente che il **Contraente**, anche in nome e per conto degli **Assicurati**, dichiara di aver affidato l'intermediazione e la gestione della presente **Polizza** alla società di brokeraggio Mylton Insurance Brokers srl Viale Lombardia 32 20131 Milano.

Tutte le comunicazioni alle quali l'**Assicurato/Contraente** è tenuto, devono essere fatte per iscritto al Broker. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente **Polizza**, gli **Assicuratori Danno** atto che ogni comunicazione fatta dal **Contraente/Assicurato** al Broker si intenderà come fatta agli **Assicuratori** stessi, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli **Assicuratori** si intenderà come fatta dal

**Contraente/Assicurato** stesso, eccetto la comunicazione di disdetta del presente contratto che deve essere inviata obbligatoriamente e direttamente agli **Assicuratori** o al **Contraente**.

### Articolo 32 - Calcolo del premio minimo annuo

Il premio minimo annuo indicato nella Scheda di Polizza è calcolato sulla base degli introiti realizzati dall'Assicurato nel corso del precedente anno fiscale, oppure, se L'Assicurato non abbia conseguito una intera annualità di attività, sulla base degli introiti previsti per il periodo di assicurazione

Per il periodo indicato nella Scheda di Polizza il premio viene fissato in Euro (comprensivo delle imposte di legge).

### Articolo 33 - R.C. Conduzione dello Studio

Fatti salvi condizioni e termini finora specificati nella presente **Polizza**, si conviene che la copertura assicurativa è estesa alle responsabilità per cui gli **Assicuratori** possono essere chiamati a rispondere in caso di morte, lesioni personali e **Danni Materiali** in relazione alla gestione dei locali presso il quale viene svolta l'attività professionale coperta all'indirizzo specificato nell'allegato, ad esclusione delle perdite derivanti o comunque attribuibili a :

- lavori di manutenzione straordinaria
- attività non direttamente riconducibili a quelle coperte dalla presente **Assicurazione**
- installazione e manutenzione di insegne
- ogni dipendente (inclusi soci e direttori)

Si conviene che rispetto alla suddetta responsabilità civile il limite di indennità cui gli **Assicuratori** possono essere chiamati a rispondere non può eccedere Euro 100,000.

### Articolo 34 – Assistenza Fiscale (“Visto Leggero”)

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunti, la garanzia prestata dalla presente polizza viene estesa alle Perdite Patrimoniali cagionate ai clienti nell'esercizio dell'attività di apposizione dei visti di conformità, di asseverazione e di certificazione tributaria (“Visto Leggero”) di cui al DM 164/99 e successive modifiche ed al DL 78/09 - articolo 10, convertito in legge n° 102/09 e successive modifiche;

Relativamente a questa sola estensione di garanzia, ed in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, il Limite di Indennità viene fissato in Euro 1,032,913.80, e l'assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 anni successivi alla scadenza della presente polizza, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di Durata del Contratto e relativi all'attività di assistenza fiscale come sopra descritta.

Gli Assicuratori inoltre si impegnano a definire tutti i Sinistri, anche per importi inferiori alla Franchigia prevista dalla presente Polizza e l'Assicurato sin d'ora da ampio ed irrevocabile mandato agli Assicuratori a trattare e definire tali Sinistri e perciò si impegna e si obbliga a rimborsare la somma anticipata (con il limite della franchigia prevista in polizza) per suo conto entro e non oltre 15 giorni dalla relativa richiesta.

Ai sensi del citato art. 22 del D.M. n. 164 del 31.05.1999 ed al DL 78/09 - articolo 10, convertito in legge n° 102/09 e successive modifiche viene stabilito che gli Assicuratori si impegnano a dare immediata comunicazione al Dipartimento delle Entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno delle garanzie assicurative;

## CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RISCHI GUERRA E TERRORISMO

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del sinistro:

1. Guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilita' od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
2. Qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo (l) di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalita' politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di perdite, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.

Nel caso in cui l'assicuratore eccepisca l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghi il risarcimento dei danni, perdite, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dall'assicuratore graverà sull'assicurato.

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullita' o inefficacia non pregiudicherà la validita' del resto della clausola

08.10.01  
NMA 2918

Il Corrispondente dei Lloyd's

Il Contraente/Assicurato



---

---

**CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO**

**Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:**

- Art. 2 – Altre assicurazioni
- Art. 5 – Aggravamento del rischio
- Art. 14 - Clausola "Claims made"
- Art. 16 – Rischi esclusi dall'Assicurazione
- Art. 17 – Inizio e termine della garanzia
- Art. 19 – Persone non considerate terzi
- Art. 20 – Cessazione dell'Assicurazione

Il Corrispondente dei Lloyd's

Il Contraente/Assicurato



## CONDIZIONI PARTICOLARI E AGGIUNTIVE VALIDE SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA

### A) Attività di Amministratore di Stabili

Resta Convenuto e stabilito che, fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunta, e sempre che l'Assicurato abbia corrisposto il premio addizionale pattuito, la copertura della presente polizza viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge nell'esercizio dell'attività di amministratore di stabili condominiali, svolta nei modi e nei termini previsti dall'Art. 1130 Codice Civile.

La garanzia non vale:

- per i rischi connessi alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi relativi impianti e/o dipendenze);
- per omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione;
- per omissioni e/o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione.

### B) Vincolo di Solidarietà

Resta Convenuto e stabilito che, fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunta, e sempre che l'Assicurato abbia corrisposto il premio addizionale pattuito, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

### C) Fusioni ed Acquisizioni

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella Polizza o ad essa aggiunti, e sempre che l'Assicurato abbia pagato il premio addizionale convenuto, la garanzia di cui alla presente Polizza viene estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato ai sensi di legge quale consulente per le attività di Fusioni ed Acquisizioni, sempre che tali attività rientrino nelle competenze professionali consentite dalla legge.

Si conviene inoltre che nel caso in cui, alla data di stipula della Polizza, l'Assicurato non intraprenda tali attività e pertanto non riceva alcun compenso da tali fonti, la garanzia può essere comunque estesa, sin dalla decorrenza, a dette funzioni previa pagamento di un premio addizionale da convenire. Tale estensione sarà valida per un massimo di 3 cariche o nomine ed in ogni caso fino al raggiungimento di parcelle non superiori a Euro 20,000 (IVA esclusa). Nel caso in cui il numero di cariche o nomine ricoperte ovvero le parcelle eccedano i suddetti limiti, l'Assicurato sarà tenuto a dichiarare ai Sottoscrittori l'attività e il totale delle parcelle così ottenute e a pagare l'ulteriore premio addizionale concordato.

### D) Consigliere d'Amministrazione/Sindaco di Società o altri Enti/Revisore

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella Polizza o ad essa aggiunti, e sempre che l'Assicurato abbia pagato il premio addizionale convenuto, la garanzia di cui alla presente polizza viene estesa all'esplicazione delle funzioni di Consigliere di Amministrazione e/o Sindaco di Società o di altri Enti, incluse le attività amministrative contemplate dagli Articoli 2380 usque 2395 del Codice Civile, e/o attività sindacali svolte in conformita' agli articoli 2397 usque 2409 e 2477 del Codice Civile, nonché delle funzioni di Revisore di cui agli articoli 2409bis usque 2409 septies del Codice Civile.

Si conviene inoltre che nel caso in cui, alla data di stipula della Polizza, l'Assicurato non intraprenda tali attività e pertanto non riceva alcun compenso da tali fonti, la garanzia può essere comunque estesa, sin dalla decorrenza, a dette funzioni previa pagamento di un premio addizionale da convenire. Tale estensione sarà valida per un massimo di 3 cariche o nomine ed in ogni caso fino al raggiungimento di parcelle non superiori a Euro 20,000 (IVA esclusa). Nel caso in cui il numero di cariche o nomine ricoperte ovvero le parcelle eccedano i suddetti limiti, l'Assicurato sarà tenuto a dichiarare ai Sottoscrittori l'attività e il totale delle parcelle così ottenute e a pagare l'ulteriore premio addizionale concordato.

E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto di regresso nei confronti degli eventuali responsabili concorrenti o esclusivi. La copertura di cui alla presente estensione di garanzia viene prestata con gli scoperti e le franchigie per sinistro a carico dell'Assicurato indicati nella Scheda di polizza

#### **E) Visto Pesante**

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunti, e sempre che L'Assicurato abbia pagato il premio addizionale convenuto, la garanzia prestata dalla presente polizza viene estesa alle perdite patrimoniali cagionate ai clienti nell'esercizio dell'attività tributaria svolta nei modi e termini definiti dal D.Lgs n. 241 del 09.07.1997, dal D.M. n.164 del 31.05.1999 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, il limite di indennità relativo a tale estensione di garanzia è pari a Euro 1,032,913.80, o pari al Massimale di Polizza se superiore. Tale limite di garanzia si intende compreso nel Massimale di Polizza e non è convenuto in eccesso allo stesso.

Gli Assicuratori inoltre si impegnano a definire tutti i sinistri, anche per importi inferiori alla franchigia prevista dalla presente Polizza e l'Assicurato sin d'ora da ampio ed irrevocabile mandato agli Assicuratori a trattare e definire tali sinistri e perciò si impegna e si obbliga a rimborsare la somma anticipata per suo conto entro e non oltre 15 giorni dalla relativa richiesta.

Ai sensi del citato art. 22 del D.M. n. 164 del 31.05.1999 viene stabilito che il Broker si impegna a dare immediata comunicazione al Dipartimento delle Entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno delle garanzie assicurative;

#### **F) Insolvenze, Liquidazioni e Curatele**

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella Polizza o ad essa aggiunti, e sempre che l'Assicurato abbia pagato il premio addizionale convenuto, la garanzia di cui alla presente polizza viene estesa all'esplicazione dell'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative, ausiliario giudiziario, liquidatore, liquidatore giudiziale e co-liquidatore, arbitro, custode giudiziario, rappresentante degli obbligazionisti, commissario straordinario, perito e consulente tecnico.

Si conviene inoltre che nel caso in cui, alla data di stipula della Polizza, l'Assicurato non intraprenda tali attività e pertanto non riceva alcun compenso da tali fonti, la garanzia può essere comunque estesa, sin dalla decorrenza, a dette funzioni previa pagamento di un premio addizionale pari al 10% del premio annuo. Tale estensione sarà valida per un massimo di 3 cariche o nomine ed in ogni caso fino al ragguingimento di parcelle non superiori a Euro 20,000 (IVA esclusa). Nel caso in cui il numero di cariche o nomine ricoperte ovvero le parcelle eccedano i suddetti limiti, l'Assicurato sarà tenuto a dichiarare ai Sottoscrittori l'attività e il totale delle parcelle così ottenute e a pagare l'ulteriore premio addizionale concordato.

Il Corrispondente dei Lloyd's

Il Contraente/Assicurato



### DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Anche agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente dichiara di non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell'attività professionale propria e/o dei suoi sostituti, collaboratori o dipendenti con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla decorrenza della presente polizza e anche ove egli ne disconoscesse la riferibilità al comportamento proprio o dei suoi ausiliari.

Il Contraente/Assicurato



---